



U.S.R.C.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

**INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE NEL COMUNE DI FOSSA (AQ)
A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009**

**INTESA PER INTERVENTI DI TUTELA E SALVAGUARDIA DEI BENI DI INTERESSE
ARCHEOLOGICO IN AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO DIRETTO E INDIRETTO AI SENSI
degli Artt. 10 co. 3, 13 e 45 DEL D. Lg. 42/2004**

TRA

l'Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere (di seguito anche USRC)

e

la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo (CH)

PREMESSO CHE

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 67-ter del D.L. 83/2012, conv. in Legge 134/2012: "A decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattività e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati (...) 2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere";

-vi è l'inderogabile obbligatorietà di effettuare delle indagini archeologiche preventive durante l'esecuzione dei lavori di ricostruzione ai sensi del D.lgs. 42/2004, in ottemperanza alle Prescrizioni indicate nel Parere di Competenza Procedimentale della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo rilasciato alla Committenza su apposita istanza;


-le aree sottoposte a vincolo diretto e indiretto non sono ubicate all'interno della perimetrazione del Piano di Ricostruzione del Comune di Fossa e che gli interventi da effettuare non rientrano nell'ambito di applicazione del Modello Parametrico (MIC) ai sensi dell'art. 1 co. 1 del Decreto n. 1/2014;


-che le indagini archeologiche di accertamento non possono essere quantificate al momento del rilascio del contributo poiché non contemplate ai sensi delle OPCM emanate a seguito dell'evento sismico e in ogni caso, esse dipendono dal sito oggetto di indagine e dai reperti che emergono nel corso delle stesse e che l'ammontare di dette spese possono divenire non trascurabili e ciò costituisce causa di stallo dei processi di ricostruzione;

-ad oggi è in crescendo il numero di aggregati edilizi ubicati in zona di ristrutturazione A1 e di completamento B dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Fossa e ricompresi all'interno

1

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
- Legge 7 Agosto 2012 n. 134 -
C.F. 93068570667
P.zza Gemona 1 - Villaggio San Lorenzo - 67020 FOSSA (AQ)





U.S.R.C.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

dell'area sottoposta a vincolo archeologico, in ragione del quale i progetti di ricostruzione hanno già ottenuto formale parere favorevole da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo che ha dettato le relative prescrizioni;

- le indagini archeologiche preventive, ai fini della Tutela e Salvaguardia del Patrimonio archeologico dello Stato, interessano anche la viabilità pubblica circostante gli aggregati edilizi oggetto di interventi riguardanti i sotto-servizi;

- che l'art. 15 della Legge 241 del 1990 dispone che: "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

- che è tuttora necessario non interrompere le attività di ricostruzione a seguito del sisma avviate e ricadenti nel Comune di Fossa;

- che l'intesa in oggetto, maturata durante le fasi operative fin qui espletate in stretta collaborazione tra i Soggetti interessati, è stata puntualizzata e concordata con il Funzionario Archeologo Competente per Territorio Vincenzo Torrieri, della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo, sulla base di oggettive necessità tecnico-organizzative riscontrate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, in ottemperanza della legislazione vigente.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

Articolo 1 - Finalità e Premesse

1. Il presente Accordo ha la finalità di garantire la prosecuzione delle attività volte a garantire la ricostruzione facendo fronte alle spese necessarie per le indagini archeologiche preventive e le azioni di Tutela e Salvaguardia attingendo dalle "spese obbligatorie".
2. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 - Attuazione degli interventi e oneri dell'operatore archeologico


1. L'operatore archeologo specializzato dovrà essere nominato dal **Proprietario dell'Immobile o Presidente del Consorzio dei Lavori edilizi di cui all'oggetto, dal Comune di Fossa (AQ)** nel caso della realizzazione sotto-servizi o interventi pubblici di altro genere, attenendosi alle indicazioni fornite nelle Prescrizioni al Nulla Osta dei singoli Progetti rilasciate dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici dell'Abruzzo, e selezionato dall'elenco di collaboratori della S.B.A.A. sulla base di specificità tecnico-scientifiche.
2. Il compenso dell'operatore archeologo professionista dovrà essere giornaliero, limitato alla durata degli interventi necessari alle verifiche e alle azioni di Tutela e Salvaguardia Archeologica, quantificato nella media regionale e comunque non superiore ad un importo complessivo di € 230,00 lordi giornalieri (comprensivi di I.V.A. ed oneri previdenziali e fiscali).



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
- Legge 7 Agosto 2012 n. 134 -
C.F. 93060570667

P.zza Gemonia, 1 Villaggio San Lorenzo - 67020 FOSSA (AQ)





U.S.R.C.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Art. 3 - Oggetto

1. L'oggetto del presente accordo è costituito dagli interventi di archeologia preventiva, dalle eventuali e conseguenti Azioni di Tutela e Salvaguardia dei Beni d'Interesse, in aree sottoposte a Vincolo Diretto e Indiretto ai sensi degli artt. 10 co. 3, 13 e 45 del D.L. 42/2004 interessate dagli interventi di ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009 e ricadenti nel Comune di Fossa (AQ), stabilito da questo Ufficio Speciale.

Art. 4 - Durata

1. La presente INTESA ha validità di un anno dal momento della sottoscrizione e può essere rinnovata dalle Parti su comune accordo. L'esecutività della presente Convenzione è subordinata al controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile e di legittimità da parte dell'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'Interno e della Corte dei Conti.


Articolo 5 - Responsabilità della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo

1. Le prospezioni archeologiche, le azioni di Tutela e Salvaguardia, nel caso di rinvenimento di strutture o di livelli antropici di Interesse, saranno effettuate sulla base di indicazioni e direttive della competente Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo che ne assumerà la Direzione Scientifica e il controllo diretto, con l'obbligo della Ditta Esecutrice di attenersi scrupolosamente alle modalità operative dettate dalla Soprintendenza stessa.

Art. 6 - Responsabilità della Ditta Esecutrice

1. La Ditta Esecutrice dei lavori dovrà garantire, per tutta la durata delle indagini archeologiche, la presenza di attrezzature, di operai e di eventuali mezzi meccanici impiegati nelle operazioni di scavo.
2. Le opere e le lavorazioni di accertamento archeologico, indicate dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo, per le indagini prescritte di cui all'oggetto della convenzione, saranno trasmesse formalmente al Direttore dei Lavori e per accettazione da parte della stessa Ditta Esecutrice al completamento dei Lavori.
3. Nel caso dovessero verificarsi incompatibilità progettuali fra emergenze archeologiche e strutture di fondazione del fabbricato da realizzare, ai fini della Tutela e Salvaguardia del Patrimonio Archeologico dello Stato, l'Impresa esecutrice dei Lavori, il Progettista, il Presidente del Consorzio o Procuratore Speciale dovrà informare tempestivamente l'USRC.





U.S.R.C.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Art. 7 - Verifiche in loco e Rendicontazione

1. L'USRC, con proprio personale, si riserva di effettuare periodicamente verifiche in loco che verranno debitamente verbalizzate. Le lavorazioni effettivamente eseguite saranno valorizzate in base ai costi desumibili da vigente Prezziario Regionale della Regione Abruzzo.
2. Le lavorazioni eseguite dovranno essere oggetto di istanza sulla base del rendiconto riepilogativo che la Soprintendenza per i Beni Archeologici trasmetterà ufficialmente all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere e successivamente liquidate a seguito di verifica di istruttoria della congruità tecnico-economica da parte dell'U.S.R.C. stesso.

Art. 8 - Stima Impegno

1. L'impegno di spesa complessivo, preventivato per l'argomento in oggetto, è pari ad euro 250.000,00.

Art. 9 - Tutela delle condizioni di lavoro

1. Il personale operante sotto la Direzione Scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo effettuerà le proprie prestazioni con la massima diligenza e secondo le indicazioni impartite dalla medesima.

L.C.S.

L'Aquila li... 3/12/2014

Chieti li... 3/12/2014

Ufficio Speciale dei Comuni del Cratere

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo


IL RESPONSABILE

Per IL SOPRINTENDENTE

Dott. Paolo Esposito

IL FUNZIONARIO ARCHEOLOGO DELEGATO

Dott. Glauco Angeletti



4